

## **Patto di quota lite - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 351 del 27 settembre 2024**

Illegittimo determinare il compenso dell'avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria

---

Dal combinato disposto del terzo (1) e del quarto (2) comma dell'art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell'avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell'attività svolta (c.d. "patto di quota lite").

La ratio del divieto in parola è quella tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall'assicurazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024